



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI

VISTO	art. 30 del d.lgs. 50/2016 (Principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità);
VISTO	l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 (Lavori, servizi e forniture in economia);
CONSIDERATO	che l'attività negoziale prevista dall'art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni del Comitato di Gestione C.d.G.;
VISTI	gli artt. 33 e 34 del D.I. n.44/2001 riguardanti rispettivamente gli interventi del C.d.G nell'attività negoziale e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e contratti;
PRESO ATTO	che occorre istituire l'Albo Fornitori dell'Istituto che sarà pubblicato sul sito web,

IL COMITATO DI GESTIONE

ADOPTA

il seguente Regolamento per la formazione e l'utilizzo dell'Albo dei Fornitori:

Art. 1 - Istituzione

In conformità a quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016, cui l'Istituto si ispira pur non essendovi obbligato, e nei limiti di quanto sia applicabile ad un Ente che non è compreso tra quelli indicati all'art. 3 del d.lgs. 50/2016, al fine di poter ricorrere alle acquisizioni in economia di beni e servizi, è istituito presso l'O.D.P.F. Istituto Santachiara, l'Albo dei Fornitori.

L'Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori di Beni e Servizi o Fornitori di Servizi Formativi) per i quali risultano, preliminarmente, comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 80, 83, 87 e 90 del d.lgs. 50/2016, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Resta ferma la facoltà dell'Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una particolare specializzazione, di invitare nell'ambito dell'elenco fornitori o prestatori di servizi ritenuti idonei.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente regolamento si riferisce ad un Albo Fornitori "aperto" per iscriversi al quale non ci sono termini di scadenza per la presentazione delle domande, ma che sarà aggiornato continuamente, in base alle istanze pervenute, purché in regola con i requisiti richiesti dall'Istituto.

Art. 2 - Finalità per l'istituzione e la formazione dell'Albo

Con il presente Regolamento, l'Ente intende assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori di Beni e Servizi e dei fornitori di Servizi Formativi, nei limiti non diversamente stabiliti dalle leggi comunitarie.

Art. 3 - Principi generali per la gestione fornitori

- principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;



- e) principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto.

Art. 4 - Principio di Rotazione

1. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si intende riferito all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi e relativa alla medesima fascia di importo.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione si individuano le seguenti fasce di importo, entro le quali opera il principio di rotazione:

- a) lavori, servizi e forniture di importo compreso entro € 5.000,00;
- b) lavori servizi e forniture di importo compreso tra € 5.001,00 ed € 10.000,00;
- c) lavori servizi e forniture di importo compreso tra € 10.001,00 ed € 20.000,00;
- d) lavori servizi e forniture di importo compreso tra € 20.001,00 ed € 40.000,00.

2. Il principio di rotazione comporta di norma il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un contratto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

3. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere superata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce o ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto.

4. Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Ente non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Per procedura aperta al mercato si intende anche la manifestazione di interesse o la consultazione dell'Albo fornitori dell'Ente ove non venga posta una limitazione del numero di operatori invitati.

Art. 5 - Derghe al principio di rotazione

1. L'affidamento o il reinvido al contraente uscente, nei casi in cui ai sensi dell'articolo che precede trovi applicazione il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, devono avere carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale stringente.

2. L'Ente motiva la scelta di rivolgersi al contraente uscente in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento

3. La motivazione circa l'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre



ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

4. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro in deroga all'applicazione del presente articolo, la scelta di rivolgersi al contraente uscente può essere sinteticamente motivata nella determinazione a contrarre.

Art. 6 - Modalità per l'iscrizione e documenti

Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, le imprese e i liberi professionisti dovranno inoltrare – alla mail info@santachiaraodpf.it – la propria istanza, redatta su apposito **Modulo di iscrizione (Allegato A)** – unitamente agli allegati richiesti – e all'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 101/18 (**Allegato B**), debitamente sottoscritti dal legale rappresentante (o da suo delegato), anche in forma digitale.

Art. 7 - Requisiti richiesti

Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all' art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- Non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- Essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione, o presso i propri ordini professionali, ovvero con partita iva attiva nel settore specificato all'atto della richiesta di affidamento dell'incarico;
- Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente;
- Non aver subito condanne penali per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
- Essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse;
- Non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previste dalla vigente legislazione;
- Non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;
- Essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Fornitori.

Art. 8 - Accoglimento dell'istanza

Le imprese e i professionisti in regola con i requisiti e con la documentazione saranno inserite nell'Albo Fornitori dell'Ente, che verrà pubblicato sul sito internet dell'Istituto; la pubblicazione dell'elenco verrà periodicamente aggiornata di volta in volta sulla base dell'accoglimento delle nuove istanze.

L'Ente, entro due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, comunicherà a mezzo PEC l'esito positivo del procedimento di iscrizione o il rigetto della domanda alle imprese escluse dall'albo, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento.

Nel caso di domanda incompleta l'Ente richiederà alle imprese le opportune integrazioni; le domande incomplete potranno essere valutate solo nel momento in cui sarà disponibile la documentazione richiesta.

All'atto dell'eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, le Imprese iscritte all'Albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con la quale attestino il mantenimento dei requisiti di cui all'Art.



5 del presente regolamento. (ALLEGATO A). Resta salva la facoltà dell'Ente di richiedere requisiti ulteriori per le singole procedure di affidamento. In tal caso l'operatore economico iscritto all'Albo dovrà dimostrare anche il possesso dei requisiti ulteriori specificamente richiesti per la data procedura.

Art. 9 - Durata dell'iscrizione verifica e valutazione

L'iscrizione potrà avere durata **triennale**, salva la **verifica annuale** dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa ai sensi della procedura Sistema Qualità Ente (certificato UNI EN ISO 9001:2015).

In particolare, la valutazione annuale sarà effettuata al termine di ogni anno formativo, sulla base dei seguenti parametri:

- **affidabilità**: il fornitore è in grado di erogare il servizio promesso in maniera precisa, puntuale e affidabile, garantendo un servizio efficiente (tempi e modalità di consegna, modalità di pagamento);
- **qualità del prodotto/servizio**: il fornitore garantisce un rapporto qualità/prezzo del bene – certificazione e conformità del bene fornito (corrispondenza con le specifiche), condizioni di garanzia;
- **competitività** (per fornitori di Beni e Servizi): capacità di miglioramento continuo delle performance nelle forniture (es. coprogettazione), capacità di confronto con i concorrenti in termini di tecnologia, innovazione del prodotto, assistenza post vendita, possesso di certificazioni (es. ISO)
- **competenza** (per i fornitori di Servizi Formativi): curriculum vitae, capacità di miglioramento continuo, aggiornamento e innovazione).

Alla fine del triennio è prevista la possibilità del rinnovo dell'iscrizione con la produzione della documentazione già presentata in fase di iscrizione.

Art. 10 - Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei Fornitori delle ditte/impresе iscritte avverrà in caso di:

- Perdita dei requisiti di iscrizione;
- Accertate gravi inadempienze nell'esecuzione di forniture e/o servizi (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni al momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio ecc.);
- Declinazione, per più di due volte, dell'invito a fornire beni e/o servizi senza fornire valide motivazioni alla rinuncia. La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e viene comunicata agli Operatori Economici (Impresе e/Professionisti) a mezzo pec.

L'impresa/professionista nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente l'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla sua cancellazione.

L'Ente si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinserimento nell'albo dell'impresa precedentemente cancellata.

ART. 11 - Riduzione, sospensione e annullamento dell'iscrizione.

L'Ente, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti iniziali o al mantenimento annuale ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata. L'annullamento è disposto d'ufficio per le impresе che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di invio preventivi senza fornire adeguata motivazione in merito.

L'Ente potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

Art. 12 - Scelta del fornitore

L'inclusione delle Impresе nell'Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo dell'Ente nei confronti delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di ottenere l'affidamento di forniture e/o servizi.

L'albo può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni della Procedura acquisti del



sistema qualità Ente.; per l'esecuzione di forniture in economia, saranno invitati i fornitori iscritti alle specifiche categorie.

Nel caso in cui l'albo non presenti imprese iscritte nella categoria oggetto di una procedura negoziale di fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, l'Ente potrà scegliere le imprese da invitare tra quelle che hanno già effettuato in precedenza altre forniture o tra altre di conoscenza o reperite su fonti aperte.

Art. 13 - Adesione al Codice Etico dell'Ente

1. In relazione a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. l'Ente ha adottato il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori che l'Ente riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati ivi previsti.

2. È interesse primario dell'Ente che tutti coloro che incorrono in relazioni d'affari con essa svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

3. Il Codice Etico è consultabile sul sito dell'Ente nella sezione "<https://www.santachiaraodpf.it/governance-santachiara/>".

4. La violazione, grave o reiterata, dei principi contenuti nel Codice Etico è considerato inadempimento degli obblighi nei confronti dell'Ente e determina la cancellazione dall'Albo fornitori. La cancellazione dall'Albo fornitori potrà comunque essere attivata dall'Ente in caso di commissione di un reato previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i., anche nell'ambito di rapporti esterni all'Ente, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

5. In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e s.m.i., dovrà esserne data informazione immediata all'Ente.

Art. 14 - Tutela della Privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata (*Allegato B*), ai sensi del *Regolamento UE 679/2016* e del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 101/18.

Tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione all'albo dei fornitori è disponibile sul sito dell'Istituto: <https://www.santachiaraodpf.it/area-trasparenza/>

Art. 15 - Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:

- ai contratti gratuiti;
- all'affidamento, a professionisti ed associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto;
- all'affidamento di contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile.

2. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie contrattuali sarà competente in via esclusiva il Foro di Alessandria (AL).

Il presente Regolamento viene approvato dal Comitato di Gestione in data 03/05/2021